



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 486

Tutela della risorsa idrica

Presentato da:

RIVA VERCELLOTTI CARLO (primo firmatario) 03/02/2021, SACCO SEAN 03/02/2021, BILETTA ALESSANDRA HILDA FRANCESCA 03/02/2021, RUZZOLA PAOLO 03/02/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 03/02/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



**Oggetto: tutela della risorsa idrica – atto di indirizzo collegato al disegno di legge n.88
““Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei
rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26
aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”**

PREMESSO CHE

- il disegno di legge n. 88 apporta alcune modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n.1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7” finalizzate a svolgere una parziale revisione della governance del sistema dei rifiuti urbani;
- in modo particolare, l'articolo 3 interviene sull'articolo 7 della legge regionale 1/2018 in materia di ambiti territoriali ottimali e provvede ad individuare, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un unico ambito territoriale ottimale a livello regionale, articolato però in sub-ambiti di area vasta per l'organizzazione del segmento di servizio riferito alle raccolte e trasporto dei rifiuti e delle strutture a servizio delle raccolte differenziate;

TENUTO CONTO CHE

- la salvaguardia delle matrici ambientali è di primario interesse per i diversi livelli di amministrazione, in primis quelli a cui sono attribuite funzioni di programmazione;
- la tutela dell'ambiente risulta essere tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, come disposto dalla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione;

EVIDENZIATO CHE

- il d.lgs 152/2006 rappresenta il Testo di riferimento in materia ambientale, definendo per quanto attiene la materia dei rifiuti obiettivi e competenze delle regioni e delle amministrazioni locali;
- l'art. 199, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 disciplina i piani regionali di gestione dei rifiuti, attribuendo loro un contenuto in parte eventuale, in parte necessario;
- entro quest'ultimo si colloca proprio la specificazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- il suddetto piano è quindi la sede che il legislatore statale ha scelto, al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti dalla decisione, all'esito di un procedimento amministrativo aperto alla partecipazione del pubblico, e nel quale sono sentiti gli enti locali e le autorità d'ambito, tanto che il novellato articolo 199 del Codice dell'Ambiente, al comma 1 esplicita che “l'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo”;

- la l.r. 44/2000, all'art. 50 individua, in capo alle province e città metropolitana l'individuazione delle suddette aree idonee e non idonee nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento e sulla base di criteri definiti dalla Regione;

RICORDATO CHE

- l'attività di pianificazione è per propria natura devoluta a realizzare una trama unitaria nell'assetto del territorio, ove confluiscono i più vari, e talvolta divergenti, interessi che la legge persegue;
- emerge sempre più, quindi, l'esigenza di raggiungere un punto di sintesi, adottando scelte non frazionate, ma sensibili al contesto di pianificazione al quale vengono a sovrapporsi;
- sempre l'art. 199, stabilisce al comma 5 che "il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente";

EVIDENZIATO ANCORA CHE

- la Corte si è più volte recentemente espressa con riferimento ai procedimenti di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, censurando leggi regionali tese a fissare in normai criteri di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti, laddove sarebbe stato invece necessario pronunciarsi all'esito di un procedimento amministrativo;
- in coerenza con le sentenze della Corte n.154/2016 e n.285/2013 è necessario che il piano regionale sui rifiuti adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla realizzazione degli impianti, con conseguente illegittimità costituzionale;

RITENUTO FONDAMENTALE CHE

- entro i limiti accennati, la regione debba attivarsi per tutelare la risorsa idrica proprio con riferimento alla localizzazione dell'impiantistica afferente ai rifiuti;

il Consiglio regionale impegna la Giunta

- a definire entro 120 giorni dall'approvazione del disegno di legge n.88, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, tenendo conto degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente, della conformazione territoriale prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea.